



PROT. N.

117943/1

DEL

6 MAG 2019

CONVENZIONE PER TRASPORTO PAZIENTI DIALITICI ANNO 2019

APPENDICE AL CONTRATTO PER LA EROGAZIONE E L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DIALITICHE PER L'ANNO 2019,
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL BA N. 762 DEL 24/04/2019

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI (ASL BA), CON SEDE LEGALE IN BARI AL LUNGOMARE STARITA N. 6 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06534340721, RAPPRESENTATA AI FINI DEL PRESENTE ATTO DAL DIRETTORE GENERALE ANTONIO SANGUEDOLCE, DI SEGUITO INDICATA COME "ASL"

E

LA SOCIETÀ "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" – PARTITA IVA 05498020725, CON SEDE LEGALE IN MODUGNO (BA) ALLA S.S. KM 119,100, IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE MAX PAGANINI, NATO A FERRARA IL 18/03/1948, GESTORE DEI CENTRI DIALISI "SANTA RITA" E "VILLA LUCE" SITI IN BARI RISPETTIVAMENTE ALLA VIA GIULIO PETRONI N. 132/G E ALLA VIA NAPOLI N. 8, CON DOTAZIONE RISPETTIVA DI N. 72 (SETTANTADUE) E N. 13 (TREDICI) POSTI RENE ACCREDITATI PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIALISI, DI SEGUITO INDICATA COME "EROGATORE",

PREMESSO CHE:

1. la Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" svolge nei propri Centri di Dialisi siti in BARI, l'attività sanitaria di terapia dialitica in regime convenzionale con la ASL BA;
2. la Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" ha proposto la sottoscrizione di una convenzione con cui sia a essa consentito di svolgere, solo per gli utenti dei propri Centri di Dialisi insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, il servizio di trasporto dei pazienti dializzati dal loro domicilio ai Centri Dialisi con posti rene accreditati e ritorno;
3. saranno rimborsati i trasporti resi in modo non collettivo per il prelievo dei degenti dal loro domicilio e la loro conduzione presso i Centri Dialisi con posti rene accreditati gestiti dalla Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA", nei giorni previsti per l'attività sanitaria, e il loro riaccompagnamento presso i rispettivi domicili.
4. la Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" accetta di svolgere tale servizio per l'anno 2019, al costo per utente di € 1,08= (iva esclusa) al chilometro per il trasporto extraurbano e di € 23,40= (iva esclusa) forfettario per il trasporto urbano. Tali costi sono in linea con i prezzi di mercato e comportano un servizio più completo in favore dell'utenza pur con minor costo sopportato da questa ASL BA, considerato che il servizio sarebbe svolto dalla stessa Società che già eroga le prestazioni dialitiche.
5. l'art. 1 comma 3 della L.R. n. 9 del 05/11/1991 e s.m.i., prevede il rimborso della spesa per tale tipo di trasporto sopportata dagli aventi diritto, laddove la ASL non abbia stabilito apposite convenzioni di trasporto.

6. comunque la Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" dovrà munirsi, per ciascun assistito che intenderà avvalersi del servizio di trasporto offerto, di una delega esplicita in tal senso.

Tutto quanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La ASL BA consente alla Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" di effettuare il servizio di trasporto solo per gli utenti dei propri Centri di Dialisi con posti rene accreditati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, riconoscendo alla predetta Società il pagamento del costo per utente di € 1,08= (iva esclusa) al chilometro per il trasporto extraurbano e di € 23,40= (iva esclusa) forfettario per il trasporto urbano. Per il conteggio dei km. del trasporto extraurbano è inteso il doppio del numero di km. intercorrenti tra il domicilio del paziente e il Centro di Dialisi.

ART. 2

Tale rimborso kilometrico varrà, in ogni caso, solo entro il territorio geografico di competenza della ASL BA.

ART. 3

Saranno rimborsati i trasporti resi in modo non collettivo per il prelievo dei degenti dal loro domicilio e la loro conduzione presso i Centri Dialisi con posti rene accreditati gestiti dalla Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA", nei giorni previsti per l'attività sanitaria, e il loro riaccompagnamento presso i rispettivi domicili.

In caso di trasporto reso, per particolari motivi, in modo collettivo, sarà ammesso alle procedure di liquidazione solo quello relativo al paziente per il quale è prevista la tratta kilometrica più lunga. In tal caso, la fatturazione del suddetto trasporto collettivo dovrà essere effettuata esclusivamente al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente per il quale è prevista la tratta kilometrica più lunga.

E' fatto divieto di effettuare cessione pro soluto dei crediti derivanti dal servizio svolto e oggetto della presente convenzione.

ART. 4

La Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" dovrà emettere fattura elettronica ai sensi della normativa vigente in materia, provvedendo a rendicontare il kilometraggio percorso e soggetto a pagamento, con l'elaborazione e trasmissione al Distretto Socio Sanitario di competenza, deputato alla liquidazione, di un prospetto analitico ove si evincano per ciascun utente:

- a) nome, cognome e codice fiscale;
- b) date in cui si è svolta la prestazione sanitaria;
- c) indirizzo domicilio;
- d) indirizzo presso il quale si è svolta la prestazione sanitaria;
- e) numero di km. percorsi;
- f) numero di prestazioni dialitiche erogate;
- g) la targa del mezzo che effettua il trasporto e l'ora dell'avvenuto trasporto, con una tolleranza massima di 30 (trenta) minuti.

ART. 5

La Società "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" dovrà possedere un'apposita delega rilasciata da ciascun utente in cui si evidenzia la volontà dell'utente stesso, senza alcun costo per esso, di avvalersi del servizio di trasporto offerto dalla predetta Società.

ART . 6

La liquidazione delle fatture emesse con allegati i suddetti prospetti formulati, avverrà entro 60 (sessanta) giorni a seguito di verifica degli stessi in relazione alle prestazioni emodialitiche erogate.

ART . 7

La presente convenzione ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal **01/01/2019** e con scadenza **31/12/2019**.
La "stessa" non si rinnova tacitamente.

ART . 8

La Società "**CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA**" provvederà, a propria cura e spese, all'assicurazione dell'équipe che effettua il servizio di trasporto e per i terzi trasportati, sollevando completamente la ASL BA da ogni danno o responsabilità che potesse derivare dall'attività medesima di trasporto; ogni ulteriore onere e spesa che dovesse rinvenire dalla presente convenzione sarà a esclusivo carico della Società predetta.

ART . 9

Le parti si impegnano reciprocamente a fornire la massima collaborazione per il miglior esito del presente accordo, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e funzioni tecnico sanitarie, nonché sulla consapevolezza della piena e incondizionata autonomia di ciascun contraente.

ART . 10

Il precitato prospetto riepilogativo carente di tutti e/o alcuni elementi, comporta la non ammissione alle procedure di liquidazione delle competenze richieste.

ART . 11

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

ART . 12

Le spese ricorrenti per la registrazione della presente convenzione, e quelle di bollo, sono poste a carico della Società "**CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA**".

Letto e confermato, viene sottoscritto.

Bari, li 30.04.2019

IL DIRETTORE GENERALE ASL BA
ANTONIO SANGUEDOLCE

C.B.H.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
Città di Bari Hospital S.p.A.
"CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA"
L'Amministratore Delegato

Francesco Antonia